



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Newsletter



21 ottobre 2022

Offesa sui social: ingiuria o diffamazione?

Costituisce ingiuria e non diffamazione l'offesa a un partecipante della chat di un social network.

E' quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione Sezione V penale con [sentenza n. 36193/2022](#).

Il tema era già stato oggetto di una recente pronuncia della Corte, che aveva ritenuto l'invio di una "e-mail", dal contenuto offensivo, ad una pluralità di destinatari integrare il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. (Sez. 5, Sentenza n. 13252 del 04/03/2021 Ud. (dep. 08/04/2021) Rv. 280814.

Nella motivazione di tale sentenza veniva effettuata un lettura comparativa delle norme ex art 594 c.p. (ingiuria, depenalizzata) e 595 c.p. (diffamazione, penalmente rilevante), puntualizzandosi che l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; l'offesa riguardante un assente e comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Il criterio discretivo tra il fatto illecito di ingiuria e la diffamazione sanzionata penalmente ex art 595 c.p. è stato individuato nella presenza o meno dell'offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive.

Si è, infatti, chiarito che è la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo, implicando questa necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terzi, ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici.

Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discriminazione tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

"virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari ; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso.

Così se l'offesa è profferita nel corso di una riunione "a distanza", o "da remoto", tra più persone contestualmente collegate, tra le quali anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone, fatto depenalizzato. In tal senso Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, che ha qualificato come ingiuria l'offesa pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l'offeso, presenti contestualmente, anche se virtualmente, sulla piattaforma Google Hangouts.

Di contro, quando vengano in rilievo comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti", secondo l'accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto, ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Scarica qui la [sentenza integrale](#).

Contatti:

Roberto Redaelli - Avvocato

Via G. Donizetti 2

20122 Milano

02.5455732

r.redaelli@arclex.it
